



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno settimanale

Focus settimanale:

- Obbligo del domicilio digitale per imprese e professionisti
- Le insidie del superbonus 110%
- Per le società di comodo – diniego del rimborso IVA
- Il D.L. “rilancio” convertito in Legge – prima parte
- Erogazioni pubbliche ricevute – obbligo di pubblicità

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



7

Il Giudice ha sentenziato



9

In breve.....	10
Obbligo del domicilio digitale per imprese e professionisti	10
Le insidie del superbonus 110%.....	12
L'Approfondimento – 1	14
Per le società di comodo – diniego del rimborso IVA.....	14
L'Approfondimento – 2	23
Il D.L. “rilancio” convertito in Legge – prima parte.....	23
L'Approfondimento – 3	36
Erogazioni pubbliche ricevute – obbligo di pubblicità.....	36
L'angolo Informatico	47
Navigazione in incognito, monitoraggio tra siti e portachiavi.....	47

Le prossime scadenze



52

*Bissacco Barbara
Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
La Torre Giampiero
Lupi Flavio
Marcolla Alessandro
Moro Nicola*

*Tatone Alessandro
Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.it

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



Beneficiari superbonus 110%	IL SOLE 24 ORE 27.07.2020	Nella guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate sono stati forniti i chiarimenti sul superbonus del 110%. In particolare hanno precisato che potranno accedere all'agevolazione oltre ai proprietari anche i detentori dell'immobile come gli inquilini, usufruttuari, comodatari, nudi proprietari ecc. Da quello che si evince dovrebbe essere superata la limitazione del massimo di due unità immobiliari.
Compensi nello sport dilettantistico - modello 770	IL SOLE 24 ORE 27.07.2020	Per le prestazioni erogate dalle associazioni sportive dilettantistiche per un importo inferiore a 10.000 euro sono tenute al rilascio tempestivo della Certificazione Unica anche se non vi è stata operata alcuna ritenuta ma non devono presentare il modello 770. Se viene superata la soglia dei 10.000 euro sarà invece necessario anche presentare il modello 770.
Operazioni sospette in paradisi fiscali	ITALIA OGGI 27.07.2020	È stato approvato in via definitiva il decreto di recepimento della Direttiva 2018/822/UE relativa allo scambio automatico di informazioni tra le Amministrazioni fiscali dei Paesi Membri per i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica. L'obiettivo è ovviamente contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.
Superbonus- interventi fotovoltaico	IL SOLE 24 ORE 28.07.2020	Il D.L. 34/2020 ha inserito l'impianto fotovoltaico tra i principali interventi trainanti del superbonus del 110% tale inserimento dovrebbe portare tale intervento ad avere un nuovo massimale di spesa autonomo rispetto a quello dei lavori tradizionali di recupero del patrimonio edilizio.
Sospensione feriale dei termini e sospensioni Covid	IL SOLE 24 ORE 29.07.2020	Dal 01.08.20 al 31.08.20 i contribuenti potranno beneficiare della sospensione feriale dei termini. Occorre tenere presenti anche le numero sospensioni previste dall'emergenza sanitaria per valutare correttamente il calcolo dei termini e la

		possibilità di cumulo.
Cessione o sconto in fattura della detrazione per interventi edilizi	ITALIA OGGI 29.07.2020	L'art. 121 del D.L. 34/2020 prevede per i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per alcuni degli interventi detraibili sugli immobili, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione avranno la possibilità di cedere il credito ai fornitori sotto forma di sconto in fattura con il recupero da parte di questi ultimi come credito d'imposta e la facoltà successiva di cessione ad altri soggetti del credito inclusi gli istituti di credito.
Dpi gratuiti con proroga esenzione IVA e dazi	IL SOLE 24 ORE 29.07.2020	Proroga fino al 31.10. 2020 dell'esenzione dal dazio e dall'IVA per l'importazione di merci destinate a fronteggiare l'emergenza sanitaria. Se tali operazioni sono svolte da o per conto di organizzazioni pubbliche che procedono alla distribuzione gratuita dei beni in questione.
Iscritti Aire senza detrazione 110%	IL SOLE 24 ORE 29.07.2020	Il Ministero dell'Economia con l'interrogazione n. 5-0443 del 28.07.2020 ha precisato che i residenti all'estero iscritti all'Aire non possono beneficiare della detrazione per il superbonus del 110%. Possono però sfruttare la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Decreti attuativi superbonus 110%	IL SOLE 24 ORE 30.07.2020	Il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato 2 decreti attuativi previsti dal Decreto Rilancio sul tema superbonus 110%. In particolare il primo tratta dei requisiti tecnici fissa dei massimali di costo e i controlli a campione e stabilisce inoltre che il tecnico asseveri i costi massimi per tipologia d'intervento attraverso i prezziari regionali o i prezziari commerciali. Il secondo decreto esamina le asseverazioni dei lavori fondamentali per beneficiare delle detrazioni e definisce le modalità di trasmissione dei moduli che dovranno essere inviati agli organi di competenza tra questi l'Enea.
Credito d'imposta canoni di locazione immobili	ITALIA OGGI 30.07.2020	Con la conversione in legge del D.L. 34/2020 il nuovo art. 28 c. 3-bis consente l'accesso al credito d'imposta per i canoni

		di locazione degli immobili anche ai commercianti al dettaglio con ricavi oltre 5 milioni di euro. Per questi soggetti il credito d'imposta spetta nella misura del 20% del canone corrisposto nei mesi marzo, aprile e maggio 2020 e del 10% sulle stesse mensilità in caso di affitto d'azienda.
Superbonus 110%	ITALIA OGGI 01.08.2020	Sono pronti i modelli per l'asseverazione del superbonus 110% e sono presenti nella pagina web dell'Enea. In particolare al suo interno troviamo le dichiarazioni sostitutive di atto notorietà con cui il tecnico abilitato dà conto dell'avanzamento dei lavori e del lavoro finito. I modelli sono sia guidati e sia editabili e c'è obbligo di indicazione nella versione di chiusura dei lavori dei codici sulle asseverazioni rilasciate per gli stati di avanzamento.
Bonus cicli e monopattini	ITALIA OGGI 01.08.2020	È disponibile dal 1 agosto il nuovo incentivo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni, tra cui cicli e monopattini. È possibile fino al 31.12.2020 prenotare sul sito ecobonus.mise.gov.it il bonus per acquistare veicoli a basse emissioni si categoria M1.
Slittamento automatico validità DURC	IL SOLE 24 ORE 01.08.2020	L'Inps con il messaggio 2998/2020 comunica lo slittamento automatico della validità dei DURC riferiti al periodo 31.01-31.07.2020 al 13.01.2021.

L'Agenzia interpreta



Costituzione del gruppo IVA	PRINCIPIO DI DIRITTO N. 9/2020	L'Agenzia delle Entrate ha affermato con il principio citato che per la costituzione di un gruppo IVA è necessario che siano verificati tutti e 3 i vincoli previsti dal legislatore ovvero il vincolo finanziario, economico e organizzativo.
Regime del margine IVA beni usati	PROVVEDIMENTO 17.07.2020	L'Agenzia delle Entrate ha disciplinato l'applicazione del regime del margine per l'acquisto intracomunitario di veicoli usati al fine di contrastare le operazioni commerciali illecite.
Contributo a fondo perduto per le fusioni	CIRCOLARE N. 22/E/2020	L'Agenzia delle Entrate ha fornito specifiche risposte sul contributo a fondo perduto, in particolare ha chiarito che nel caso di fusione per incorporazione il calcolo della riduzione del fatturato deve essere eseguito confrontando il fatturato di aprile 2020 della società incorporante con la somma dei fatturati delle singole società incorporate relativi al mese di aprile 2019.
Ops – minusvalenze a valori normali	PRINCIPIO DI DIRITTO N. 10 DEL 28.07.2020	L'Agenzia delle Entrate ha affermato che negli scambi di partecipazioni mediante il conferimento la minusvalenza rileva fiscalmente in capo al soggetto conferente solo se determinata in applicazione del valore normale.
Fusione per incorporazione – server RT	INTERPELLO N. 227 DEL 28.07.2020	L'Agenzia delle Entrate con l'interpello citato si è espressa in tema di operazioni di fusione per incorporazione e l'aggiornamento dei server RT delle società incorporate. L'Agenzia si è soffermata sull'aggiornamento progressivo dei server RT che deve avvenire nel più breve tempo possibile, ma non oltre il termine per la prima liquidazione IVA successiva all'operazione di fusione per incorporazione.
Regime speciale	INTERPELLO	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la produzione e il commercio di vini, olio e

IVA vini, aceto e olio	N. 228 DEL 28.07.2020	aceto da parte dei produttori agricoli rientrano nel regime IVA speciale e quindi con l'applicazione della detrazione forfetizzata dell'IVA assolta sugli acquisti.
Tracciabilità dei pagamenti elettronici che danno diritto alla detrazione del 19%	INTERPELLO N. 230 DEL 29.07.2020	L'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'argomento della tracciabilità dei pagamenti degli oneri che danno diritto alla detrazione del 19% effettuati tramite pagamenti elettronici.
Cessione di un'area edificabile	CIRCOLARE N. 23/E/2020	L'Agenzia delle Entrate ha definito che la cessione di fabbricati presenti in un'area oggetto di un piano di recupero approvato dal Comune, non è assimilabile alla cessione del terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria quindi la plusvalenza non può essere tassata.
Mercatini dell'usato in regime forfetario	INTERPELLO N. 232 DEL 31.07.2020	L'Agenzia delle Entrate sull'argomento mercatini dell'usato in regime forfetario e in particolare sui corrispettivi, ha confermato che dovranno dotarsi del registratore telematico o in alternativa utilizzare la procedura web "documento commerciale online" che è regolamentata dal provvedimento n. 182017 del 28.10.2016 al fine di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi ed emettere documento commerciale.

Il Giudice ha sentenziato



Tardiva registrazione del contratto di locazione	C.T.P. DI BRESCIA SENTENZA N. 267/2020	La Commissione tributaria provinciale di Brescia con la sentenza citata ha confermato che in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione, il contribuente può procedere con il ravvedimento versando anche la sola sanzione con il riferimento alla prima annualità. La norma prevede il pagamento dell'imposta di registro complessiva ovvero frazionata con la conseguenza che l'eventuale regolarizzazione deve riguardare la scelta operata e interessare anche solamente l'imposta sulla prima annualità.
Fattura generica e contestazioni di costi inesistenti	C.T.R. DEL LAZIO SENTENZA N. 1362/13/2020	La Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza indicata ha chiarito che nel caso di contestazioni di costi inesistenti spetta sempre al contribuente dimostrarne l'effettività se l'oggetto della fattura è generico.
Versamenti di denaro	C.T.R. DEL LAZIO SENTENZA N. 1472/3/2020	La Commissione tributaria regionale del Lazio ha affermato che non costituiscono sopravvenienze attive i versamenti in denaro a fondo perduto o in conto capitale da parte dei soci alle rispettive società.
Condominio – realizzazione del cappotto	CASSAZIONE N. 15698/202	La Corte di Cassazione ha affermato nella realizzazione del cappotto termico del condominio occorre tenere ben presente l'art. 840 c. 2 c.c., quindi il proprietario di un suono non può opporsi a eventuali attività di terzi che si svolgano a tale profondità o altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escludere. Questo interesse deve essere dimostrato segnalando il pregiudizio economico arrecato.

In breve

Obbligo del domicilio digitale per imprese e professionisti

di Francesco Costa

Con l'introduzione del Decreto Semplificazioni cambia la denominazione di PEC che diventa "domicilio digitale" per le imprese e per i professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione. In realtà la PEC era già di fatto il domicilio digitale per professionisti e imprese, ma adesso diviene obbligatorio procedere con la comunicazione al Registro delle imprese o agli ordini professionali entro il 1.10.2020.

Questo obbligo è previsto dall'art. 37 del D.L. 16.07.2020 n. 76 con l'obiettivo di completare il percorso di transizione digitale di imprese e professionisti e Pubblica Amministrazione avviato con il D.L. 185/2008 e 179/2012.

Tale obbligo deriva dal fatto che diverse imprese e professionisti non hanno mai adempiuto all'obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese e agli ordini professionali dell'indirizzo PEC e molto probabilmente sono in possesso di indirizzi PEC non più attivi. C'è da dire che il Registro delle imprese avrebbe già dovuto fare tali rilevazioni sulle PEC presenti attive e non attive delle imprese con periodicità bimestrale in ottemperanza della Direttiva Ministero della Giustizia e MISE 29.04.2015.

L'obbligo di comunicare il proprio indirizzo PEC era già previsto dall'art. 6 c. 7 D.L. 185/2008 per i professionisti iscritti in ordini e collegi e per imprese costituite in forma societaria ai sensi dell'art. 16 cc. 6 e 6-bis D.L. 185/2008 e in forma individuale ai sensi dell'art. 5, cc. 1 e 2 D.L. 179/2012.

Se ci fosse stato un maggior controllo da parte del Registro delle imprese e degli ordini sugli indirizzi PEC non ci sarebbe stato bisogno di questo ulteriore provvedimento che di fatto non porta alcuna innovazione ma si limita a trasformare la PEC in domicilio digitale e viene previsto che:

- La sostituzione del termine PEC in domicilio digitale con lo scopo di coordinare la terminologia a quella di cui al D.L. 82/2008 (Codice dell'amministrazione digitale) e alla normativa europea;
- Per le imprese che esercitano in qualsiasi forma sia societaria e sia individuale che non hanno ancora provveduto a comunicare il proprio domicilio digitale hanno l'obbligo di provvedere a comunicarlo al Registro delle Imprese entro 1.10.2020;

- Nel caso di inadempimento il Registro delle Imprese provvede all'assegnazione d'ufficio di un domicilio digitale e l'applicazione di una sanzione pari al doppio di quella prevista dall'art. 2603 c.c. da 103 a 1.032 euro per le società pari al triplo di quella prevista dall'art. 2194 c.c. da 10 a 516 euro per le ditte individuali;
- Per i professionisti hanno lo stesso obbligo di società e ditte individuali ma di obbligo al proprio ordine e collegio di appartenenza in caso inottemperanza anche dopo la diffida ad adempiere entro 30 giorni dovranno procedere con la sospensione del professionista sino a quando non provvederà a comunicare il domicilio.

Infine si ricorda che per le imprese di nuova costituzione che siano individuali o in forma societaria tale obbligo è presente già nella domanda d'iscrizione al Registro delle Imprese pena la sospensione della domanda fino all'integrazione del domicilio digitale. Nel caso di domicilio digitale non più attivo, il Conservatore del Registro richiederà all'impresa l'indicazione del nuovo domicilio digitale entro 30 giorni. Scaduto tale termine senza intervento dell'impresa il Conservatore procederà alla cancellazione della PEC dal Registro e avvierà la procedura sanzionatoria e l'assegnazione d'ufficio del nuovo domicilio digitale.

Le insidie del superbonus 110%

di Alberto De Stefani

Dopo tanta attesa, il superbonus inizialmente introdotto con l'articolo 119 in tema di incentivi per l'efficienza energetica e per l'adeguamento del rischio sismico degli edifici, grazie alla legge di conversione del Decreto Rilancio, prende finalmente il via.

Nonostante la mancanza dei vari provvedimenti attuativi di prossima emanazione, la legge di conversione ha per ora ridotto i tetti massimi dei lavori oggetto dell'agevolazione permettendo comunque anche alle persone fisiche di beneficiarne, con esclusione delle seconde case.

Tuttavia, prima di intraprendere questa strada, è bene essere a conoscenza sin da subito che se da un lato il superbonus risulta essere molto conveniente, dall'altro esiste il rischio di incorrere in sanzioni anche di natura penale.

Un primo errore sarebbe quello di far passare per agevolabili lavori che in realtà non lo sono, andando a coinvolgere direttamente imprese e professionisti.

È possibile inoltre incorrere nell'errore di compensare indebitamente alcuni importi, vedendosi applicare le sanzioni disciplinate dall'articolo 13 D.lgs. 471/1997 le quali, ricordiamo, prevedono una sanzione amministrativa del 30% per l'utilizzo in misura superiore a quella spettante e in caso di credito inesistente, della sanzione che varia da un minimo del 100% fino ad un massimo del 200% senza possibilità di beneficiare della definizione agevolata.

Inoltre, è prevista la sanzione penale nel caso di indebita compensazione per importi superiori a 50.000 euro. L'articolo 10-quater D.lgs. 74/2000 prevede infatti la reclusione sia in caso di crediti non spettanti che di crediti inesistenti, una volta superata la soglia dei 50.000 euro.

Per i soggetti raggiunti dalla sanzione, l'Agenzia delle Entrate potrà richiedere l'importo della spesa al soggetto beneficiario oltre che, in caso di partecipazione di altri soggetti, accertare la responsabilità in solido anche del fornitore che ha concesso lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'indebito importo, oltre che interessi e sanzioni.

Per i soggetti che ricevono il credito in buona fede diversi dal contribuente e dall'impresa che ha eseguito i lavori, sono escluse conseguenze penali a meno che non si accerti la consapevolezza volontaria nella commissione dell'illecito.

L'ultimo caso analizzato riguarda la fatturazione di lavori sovrappagati o interamente non svolti. Considerando comunque il giudizio di congruità sui prezzi e l'asseverazione effettuata dai vari professionisti, sembra molto difficile attuare quest'ultimo stratagemma. È chiaro che per rispettare in pieno la legge e per permettere a chi vorrà di beneficiare di questo superbonus, occorre una stretta collaborazione tra imprese esecutrici ed esperti in materia tecnica e fiscale.

L'Approfondimento – 1

Per le società di comodo – diniego del rimborso IVA

di Alessandro Marcolla

PREMESSA

Come stabilito dall'art. 19, primo comma del DPR n. 633/1972 ***“Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”***.

Dalla lettura della norma si ricava facilmente che il contribuente deve presentare la dichiarazione IVA per poter compensare o chiedere a rimborso l'imposta a credito.

Con queste premesse ci occuperemo nel proseguo di verificare cosa accade qualora a chiedere il rimborso sia una società di comodo.

LE SOCIETÀ DI COMODO

Come noto le società di comodo sono quelle società che non svolgono alcuna attività imprenditoriale e che per questi motivi sono considerate ***“non operative”***.

Al fine di individuare questi organismi il Legislatore, con l'art. 30, commi da 1 a 4-bis della Legge n. 724/1994, da ultimo modificato dall'art. 7 del Dlgs n. 156/2015, ha introdotto una specifica tecnica accertativa che riportiamo nel seguente prospetto.

Art. 30 Legge n. 724/1994	
Comma 1	<i>“Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:</i> <i>a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e del DPR n. 917/1986, e delle quote di partecipazione nelle società</i>

	commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lettera a), del DPR n. 633/1972, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1. ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2. ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3. alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4. alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente; 5. alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6. alle società con un numero di soci non inferiore a 50; 6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; 6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore".
Comma 2	"Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'art. 110, comma 1, del DPR n. 917/1986; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto".
Comma 3	"Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lettera a), del DPR n. 633/1972, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta

	percentuale è ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma”.
Comma 3-bis	“Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi”.
Comma 4	“Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 241/1997, o di cessione ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, DL n. 70/1988, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 154/1988. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi”.
Comma 4 bis	“In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b), della Legge n. 212/2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente”.

Sempre in materia di società di comodo occorre, inoltre, segnalare:

- che nel corso del tempo si è venuta a consolidare una posizione giurisprudenziale che valorizza sempre più le motivazioni dei contribuenti volte a giustificare la mancata realizzazione dei ricavi, necessari ai fini del superamento del “**test di operatività**”;
- la recente novità presente tra i benefici ISA, che dispone la disapplicazione della disciplina delle società non operative, anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 2, comma 36-decies, secondo periodo del DL n. 138/2011, laddove sia stato realizzato un livello di affidabilità pari almeno a 9 per il periodo d'imposta 2018. Sul punto si rileva che il beneficio in parola non spetta se nell'anno in questione

sono state commesse violazioni che a norma dell'art. 9-bis, comma 13 del DL n. 50/2017¹ riguardano uno dei reati tributari stabiliti dal Dlgs n. 74/2000;

- che come stabilito dall'articolo 2, comma 36-decies del DL n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, ***“Pur non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 30, comma 1, della Legge n. 724/1994, le società e gli enti ivi indicati che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti del citato articolo 30. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto articolo 30 della legge n. 724 del 1994. indicati dalla norma, che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 5 periodi d'imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta ai fini e per gli effetti dell'art. 30 della Legge n. 724/1994. Restano ferme le cause di non applicazione della disciplina in materia di società non operative di cui al predetto art. 30 della Legge n. 724/1994. Il comma 36-decies del DL n. 138/2011 trova applicazione anche qualora, nell'arco temporale di cui sopra, le società e gli enti siano per 4 periodi d'imposta in perdita fiscale e in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all'ammontare determinato ai sensi dell'art. 30, comma 3 della Legge n. 724/1994”***.

L'ORDINANZA DI CASSAZIONE N. 34642/2019

Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte nell'ordinanza n. 34642/2019 una società qualificata di **“comodo”**, per non aver superato il test di operatività, aveva visto recapitarsi dall'Amministrazione Finanziaria:

- un avviso di sospensione del rimborso IVA per l'anno 2007;
- un avviso di diniego del rimborso IVA per l'anno 2006;
- un avviso di diniego del rimborso IVA per l'anno 2007.

A seguito degli avvisi ricevuti la società proponeva tre distinti ricorsi contro gli atti impositivi ricevuti. Ricorsi che, però, venivano respinti sia dalla CTP di Lecce, in primo grado di giudizio, che dalla CTR della Puglia in appello.

¹ L'art. 9-bis, comma 13 del DL n. 50/2017 afferma che: ***“Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal Dlgs n. 74/2000, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lett. c), d), e) e f), del presente articolo”***.

In particolare, la CTR della Puglia aveva rigettato il ricorso perché la società non aveva prodotto prove sufficienti ai fini del superamento della presunzione di inoperatività, ex art. 30 della Legge n. 724/1994.

Il fatto che, alla data del sopralluogo, l'immobile di proprietà della società fosse ancora in costruzione non costituiva per i giudici di merito valida motivazione per vincere la presunzione di non operatività, dato che detta società non aveva provato che la mancata ultimazione dell'immobile era dipesa da cause di forza maggiore, ovvero da circostanze non riconducibili alla volontà degli amministratori.

Talaltro per la CTR la inoperatività della società era giustificata anche dalla circostanza che una volta terminata la costruzione nel 2009, l'immobile era stato concesso in locazione a terzi. Un altro fatto, quindi, che portava a ritenere che la società era stata costituita non per fini di lucro, ma per soddisfare gli interessi personali dei singoli soci.

Nonostante la sconfitta nei primi due gradi di giudizio, la ricorrente, sicura delle proprie ragioni, presentava ricorso in Cassazione contestando che:

- la società era proprietaria solo di un terreno e di un capannone ancora in corso di costruzione;
- la società, assoggettabile alla normativa sulle società di comodo, poteva dimostrare che i lavori di costruzione terminati nel corso del 2008 non erano stati ultimati negli anni 2006 e 2007 per cause non imputabili alla stessa società;
- la sentenza della CTR non era corretta nella parte in cui riteneva che non era stata prodotta la prova dell'esistenza di motivi non dipendenti dalla volontà della società. Al contrario era stata fornita idonea prova documentale. Infatti, la società aveva dimostrato che il ritardo era dipeso:
 - ✓ dalla difficoltà di reperire risorse economiche, dato il significativo costo dell'operazione;
 - ✓ da un contenzioso sorto con il direttore dei lavori;
 - ✓ da problematiche burocratiche connesse al rilascio dell'agibilità da parte del Comune;
 - ✓ dalla difficoltà di reperire la forza lavoro.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

Una volta ricostruito il quadro normativo e dopo aver precisato che il mancato superamento del test di **“operatività”** comporta l'impossibilità di chiedere l'IVA a rimborso

o di compensarla a norma dell'art. 17 del Dlgs n. 241/2017, ovvero di cedere, ex art. 5, comma 4 del DL n. 70/1998, l'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione annuale, i giudici di legittimità hanno osservato che per la società essere proprietaria di beni immobili non ultimati:

- **non costituisce** causa di esclusione ai fini della applicazione del test di operatività;
- **costituisce** valido motivo per vincere la presunzione derivante dal mancato superamento del test di operatività. Motivo che, però, deve essere adeguatamente provato.

Così scrivono, infatti, i giudici di legittimità ***“il fatto che l'attività economica non sia stata posta in essere in quanto la realizzazione dell'immobile da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta per un certo tempo ovvero che vi sia stato un ritardo nel rilascio delle necessarie autorizzazioni, possono assumere rilevanza, al fine del superamento della presunzione relativa, purché il contribuente non si limiti a dedurre la sussistenza dei suddetti fatti, ma provi, altresì, che le ragioni della protrazione o del ritardo non siano dipese da un proprio comportamento, ma da ragioni estranee alla propria volontà, quindi da caso fortuito o forza maggiore”***.

Per gli stessi ermellini, invece, non ha alcuna rilevanza, ***“il fatto in sé della mancata conclusione dei lavori di costruzione dell'immobile, ma anche il fatto che l'intenzione del contribuente era effettivamente finalizzata a intraprendere l'attività economica e che solo circostanze estranee alla propria volontà ne ha impedito il concreto ed effettivo svolgimento”***.

A ben vedere, i principi espressi dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 34642/2019 risultano in linea con quanto sostenuto in passato dalla Corte di Giustizia Comunitaria.

A parere dei giudici comunitari, infatti:

- il diritto alla detrazione rimane in capo al contribuente anche quando ***“a causa di circostanze estranee alla sua volontà, il soggetto passivo non abbia mai fatto uso dei suddetti beni e servizi per realizzare operazioni imponibili”*** (causa C-37/95 del 15.1.1998);
- è contrario ai principi di armonizzazione delle imposte perdere il ***“diritto alla detrazione o il differimento dell'esercizio di tale diritto fino all'inizio effettivo dello svolgimento abituale delle operazioni imponibili”*** (causa C-110/98 del 21.3.2000);

- **“anche le attività preparatorie devono già essere considerate attività economiche”** (causa C-268/83 del 14.2.1983);
- le attività preparatorie hanno natura economica **“al pari delle prime spese di investimento effettuate con la dichiarata intenzione dell'impresa di avviare un'attività soggetta all'IVA”** (causa C-I 10/94 del 29.2.1996).

Da tutto questo si deduce chiaramente che il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere precluso nei periodi d'imposta precedenti all'effettivo svolgimento di una attività economica, se sussistono fondate prove che l'inizio dell'attività economica è stato posticipato per fatti estranei alla volontà del contribuente.

Pertanto, tenendo conto di queste argomentazioni i giudici di Cassazione hanno concluso ritenendo che:

- la valutazione operata dal giudice non risulta in contrasto con i principi comunitari, perché il contribuente deve essere sempre in grado di fornire prova contraria, dovendo dimostrare nel caso di specie che il ritardo nella ultimazione della costruzione è **“giustificato da fatti di forza maggiore o comunque non riconducibili alla volontà degli amministratori della società”**. Prova questa che non è stata prodotta dalla società ricorrente;
- il mancato riconoscimento del diritto alla detrazione deriva dal fatto che la società non è stata costituita per scopi di lucro, ma bensì ad esclusivo vantaggio personale dei soci, vista anche la successiva stipulazione di una locazione a favore di terzi, avvenuta al termine della costruzione dell'immobile. Di conseguenza, essendo applicabile alla società la disciplina vigente per le società di comodo, il diritto al rimborso/compensazione dell'IVA, ovvero la cessione del credito risultante dalla dichiarazione risultano precluse, dato che il test di operatività non è stato superato dalla società.

LA PRECEDENTE ORDINANZA DI CASSAZIONE N. 12510/2019

Poco prima di pronunciarsi con l'ordinanza sopra analizzata, la Corte di Cassazione si era espressa, sempre sul tema delle società di comodo e sul diritto ad ottenere il rimborso IVA, con la sentenza n. 12510/2019.

Oggetto del giudizio era la normativa in vigore prima del 1.1.2016, ed in particolare la scelta di una società in liquidazione di impugnare il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate, relativo ad una istanza di rimborso IVA presentata dalla stessa società. Diniego che l'Amministrazione Finanziaria riteneva giustificato, perché la società non era da

considerare più operativa, dato che nell'anno precedente aveva ceduto l'unico immobile di proprietà.

Di fatto l'impugnazione veniva accolta sia in primo grado giudizio, che in appello.

Di parere contrario sono stati, però, i giudici di legittimità che hanno, invece, avvalorato la tesi dell'Ufficio. Secondo gli ermellini, infatti, ***“atteso che la CTR, pure dando atto che l'originaria ricorrente era soggetto riconducibile nell'ambito delle “società di comodo”, sulla base del c.d. test di operatività previsto dalla legge, ha inopinatamente affermato che la presunzione in parola “dovrà poi essere verificata”, giungendo così alla errata conclusione che, nonostante la contribuente – come era suo preciso onere – nulla avesse provato al riguardo, gli elementi indiziari versati in atti, non fossero sufficienti a confermare la presunzione legale di non operatività della medesima società”***.

Tuttavia, nella stessa sentenza i giudici hanno chiarito che la società poteva, comunque, presentare istanza di rimborso in ragione del principio di neutralità dell'imposta. Principio che riconosce al contribuente il diritto al rimborso dell'imposta, anche in assenza di interpello disapplicativo ***“potendo la prova della sussistenza del diritto essere fornita non solo con la procedura di cui alla L. 724/1994, articolo 30, comma 4-bis, e di cui al D.P.R. 600/1973, articolo 37-bis, ma anche in sede processuale”***.

Per tutti questi motivi si deve escludere che una società, che ha presentato istanza di rimborso IVA all'Agenzia delle Entrate, rigettata da quest'ultima, debba necessariamente presentare istanza di interpello disapplicativo prima di poter impugnare dinanzi al giudice tributario il rifiuto disposto dall'Ufficio.

L'ULTIMA SENTENZA DI CASSAZIONE N. 4850/2020

Con la recente sentenza n. 4850/2020 la Suprema Corte ha chiarito che:

- lo status di ***“non operatività”*** non è permanente, ma deve essere provato di anno in anno.
- la normativa sulle società di comodo si limita a fissare ***“una semplice presunzione superabile con la prova contraria, spettando al contribuente dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e specifiche, indipendenti dalla sua volontà, che hanno reso impossibile il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto”***;

- il mancato superamento del test di operatività determina **“una semplice presunzione superabile con la prova contraria, spettando al contribuente dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e specifiche, indipendenti dalla sua volontà, che hanno reso impossibile il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto”**.

Passiamo ora ad analizzare il caso sottoposto al giudizio della Corte di Cassazione. Caso in cui la società ricorrente proponeva ricorso contro la sentenza della CTR, che aveva accolto, invece, l'appello dell'Ufficio.

Per i giudici di merito la motivazione che aveva portato la società a chiedere l'attivazione della procedura di concordato preventivo, a causa della **“mala gestio”** degli amministratori, che avevano distratto risorse finanziarie dalla stessa società, non costituiva una valida motivazione ai fini dell'applicazione della causa di esclusione invocata dal contribuente.

In buona sostanza, la CTR desumendo la natura **“non operativa”** della società sulla base dell'operato degli amministratori, che avevano sottratto risorse finanziarie alla società, affermava che la parte ricorrente non rappresentava **“un autonomo centro decisionale, bensì un mero schermo”** dei soci stessi.

Tuttavia, gli ermellini osservano che i giudici di merito non avevano verificato se la società **“svolgesse in concreto attività imprenditoriale e, quindi, potesse considerarsi operativa e se la stessa avesse fornito prova della esistenza, nell'anno di riferimento, di oggettive situazioni che avevano impedito il conseguimento di ricavi in linea con i parametri del test di operatività”**.

Ed è proprio a causa della mancata valutazione delle circostanze prodotte dal contribuente che la Suprema Corte cassava la sentenza della CTR.

L'Approfondimento – 2

Il D.L. “rilancio” convertito in Legge – prima parte

di Federico Camani

PREMESSA

Con la conversione in Legge del D.L. 34/2020, c.d. decreto “rilancio”, sono state confermate definitivamente le misure introdotte dal Governo al fine di sostenere il lavoro, l'economia e le politiche sociali, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La Legge 77/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19.07.2020, ha confermato, tra le altre, le disposizioni relative:

- alla ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi con il D.L. 18/2020 e il D.L. 23/2020;
- all'estensione ai mesi di aprile e maggio 2020 delle indennità previste a favore dei lavoratori autonomi, co.co.co, coltivatori diretti, artigiani e commercianti;
- all'erogazione di un contributo a fondo perduto a tutte le imprese colpite dall'emergenza sanitaria, sulla base di determinati requisiti economico/patrimoniali.

Data la vastità della norma in questione, si è deciso di analizzare le singole disposizioni sulla base di 2 interventi, di cui questo rappresenta il primo.

SALDO E PRIMO ACCONTO IRAP

Confermata la disposizione contenuta nel D.L. 34/2020, di seguito denominato D.L. “rilancio”, relativa all'eliminazione del saldo e primo acconto IRAP. Le imprese e i lavoratori autonomi soggetti ad IRAP con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro (esclusi i soggetti di cui all'articolo 162-bis, TUIR, articolo 7 e 10-bis, D.lgs. 446/1997) sono tenuti a versare solo il secondo acconto in scadenza il 30.11.2020. Quanto all'eliminazione contabile del saldo IRAP presente a bilancio 2019 (per coloro che non l'hanno già eliminato prima della chiusura del Bilancio), la rilevazione di una sopravvenienza attiva non imponibile permane la scelta più corretta.

Si ricorda, inoltre, che:

- l'eliminazione del saldo e primo acconto IRAP opera solamente per le imprese e i lavoratori autonomi che hanno rilevato, nel 2019, un saldo a debito ovvero che hanno versato acconti, nel corso del 2019, in misura inferiore al debito IRAP complessivo. Gli importi non versati concorrono, in tutti i casi, a determinare l'eccedenza a saldo da versare nel 2021;
- l'esonero non opera per i soggetti "già in difficoltà" ai sensi della Comunicazione della Commissione UE 19.03.2020 C(2020), 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Va comunque evidenziato che, come chiarito dalla stessa Commissione UE, l'esonero può essere usufruito dalle micro e piccole imprese "già in difficoltà" al 31.12.2019 purché non siano soggette a procedure concorsuali di insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

È stata confermata la disposizione relativa all'erogazione del contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi nonché per titolari di reddito agrario che hanno subito una diminuzione di fatturato pari ad almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Il contributo a fondo perduto è stato riconosciuto anche a coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 31.12.2018, indipendente dal calo del fatturato. La stessa disposizione vale per coloro che avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei territori dei Comuni colpiti da eventi calamitosi, in cui gli stati di emergenza erano in atto alla data del 31.01.2020.

Si ricorda, in tal senso, che:

- il contributo è richiedibile esclusivamente in via telematica attraverso i servizi messi a disposizione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, dal 15.06.2020 al 13.08.2020;
- il contributo non spetta ai lavoratori che hanno percepito le indennità previste dagli articoli 27 e 38, D.L. 18/2020 (p.e. i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alla gestione separata INPS) e ai lavoratori dipendenti, nonché agli intermediari finanziari, alle pubbliche amministrazioni e ai professionisti iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO DI CAPITALE

Così come indicato nel D.L. “rilancio”, anche in sede di conversione è stato confermato il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l'aumento di capitale delle seguenti società:

- S.p.a.;
- S.a.p.a.;
- S.r.l./S.r.l.s.;
- Società cooperative;
- Società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001;
- Società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 aventi sede legale/amministrativa in Italia.

Il credito d'imposta massimo ottenibile si basa su un conferimento in denaro che non può eccedere i 2 milioni di euro. La partecipazione “riveniente” dal conferimento va posseduta fino al 31.12.2023.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione in esame è richiesto che le predette società, regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese, presentino le seguenti caratteristiche:

- ricavi compresi tra i 5 e i 50 milioni di euro;
- abbiano subito, a causa dell'emergenza sanitaria “COVID-19”, una riduzione complessiva dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 in misura non inferiore al 33%;
- abbiano deliberato ed “eseguito” (dal 20.05.2020 ed entro il 31.12.2020) un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.

Qualora venissero distribuite riserve prima del 31.12.2023, da parte della società oggetto del conferimento in esame, verrebbe meno il beneficio e l'obbligo di restituzione di quanto detratto, maggiorato degli interessi legali.

Si ricorda, inoltre, che tra gli esclusi dal predetto beneficio rilevano:

- le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate;

- gli intermediari finanziari;
- le società di partecipazione;
- le società assicurative.

Il credito d'imposta può essere utilizzato nel Modello Redditi relativo al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelli successivi fino al completo utilizzo. In alternativa, è utilizzabile in compensazione tramite il Modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento. A tal fine non operano i limiti legati alle compensazioni, di cui:

- 700.000 euro annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti (ex articolo 34, L. 388/2000), aumentato a 1 milione di euro per il 2020;
- 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi;

Infine, si ricorda che il credito da conferimento in denaro non è tassato ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, né rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi o dei componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, TUIR).

CREDITO D'IMPOSTA COMMISURATO ALLE PERDITE ECCEDENTI IL PATRIMONIO NETTO

Alle società di cui al precedente paragrafo, già beneficiarie del credito d'imposta da conferimento in denaro, è riconosciuto (con l'approvazione del Bilancio 2020) un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. Tali società devono obbligatoriamente rispettare i seguenti requisiti:

- non rientrare, al 31.12.2019, nella categoria delle imprese in difficoltà economica ai sensi dei regolamenti UE n. 651/2014 e n. 1388/2014;
- presentare una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

- non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione UE;
- essere escluse dalle condizioni ostative di cui all'articolo 67, D.lgs. 159/2011 in materia di leggi antimafia;
- avere soci, amministratori e titolari effettivi nei confronti dei quali non siano intervenute condanne definitive, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in materia di imposte sui redditi o IVA.

Così come per il credito d'imposta da conferimento in denaro, anche in questa fattispecie la distribuzione di riserve prima del 01.01.2024, da parte della società, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'importo, maggiorato dagli interessi legali.

Tale credito d'imposta presenta le medesime caratteristiche del precedente ovvero:

- è utilizzabile in compensazione nel Modello F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento;
- non è tassato ai fini IRPEF, IRES e IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, TUIR).

FINANZIAMENTI PMI

In sede di conversione sono state estese le misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, D.L. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, anche ai finanziamenti di cui all'articolo 11, commi 7 e 7-bis, D.L. 174/2012, all'articolo 1, comma 367, L. 228/2012 e all'articolo 6, commi 2 e 3, D.L. 43/2013 per i soggetti colpiti dal sisma verificatosi nel mese di maggio 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nonché all'articolo 11, commi da 3 a 13, D.L. 8/2017, per soggetti colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e 2017.

In particolare l'articolo 56 prevede che:

- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.02.2020, o se successivi, al 17.03.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.09.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.09.2020;
- per i mutui o altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate e dei canoni di leasing in scadenza entro il 29.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

BONUS CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI

Anche in sede di conversione è stato confermato il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 60% dell'ammontare del canone mensile di locazione, leasing o concessione relativo a immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, professionali e di interesse turistico. Tale credito d'imposta è commisurato all'importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio a condizione che il locatario, se esercente attività economica, abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% con riferimento allo stesso mese dell'anno precedente.

In linea generale, il beneficio spetta ai soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 5 milioni di euro. Solamente per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro, il credito d'imposta sulle locazioni spetta nella misura del 20%. Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale e per le agenzie di viaggio/tour operator, non rileva né la comparazione con l'anno precedente, né il limite dei ricavi pari a 5 milioni di euro.

Nel caso in cui si fosse in presenza di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitti di ramo d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività stessa, il credito è previsto nella misura del 30%. Nel caso di imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o corrispettivi superiori a 5 milioni di euro, l'agevolazione spetta nella misura del 10%.

L'agevolazione, pari al 60% del canone di locazione, è prevista anche per coloro che hanno iniziato l'attività a partire dal 01.01.2019, indipendentemente dal calo del fatturato.

La medesima disposizione si applica anche a coloro che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Come per le precedenti agevolazioni, il credito d'imposta:

- è utilizzabile nel Modello Redditi 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel Modello F24, successivamente al pagamento dei canoni;
- non è tassata ai fini IRPEF, IRES e IRAP salvo nel caso in cui la stessa sia stata ceduta al locatore da parte del conduttore in luogo del pagamento del canone;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, TUIR).

Il credito da locazione non è cumulabile con c.d. "Bonus negozi e botteghe" (D.L. 18/2020).

REVISIONE CONCESSIONI SERVIZIO DI RISTORI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

In sede di conversione è stato previsto che, in caso di contratti di appalto o concessione che prevedono la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del concedente, aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli istituti scolastici, le Università, gli uffici e le Amministrazioni Pubbliche, in presenza di una riduzione del fatturato, desumibile dai dati dei corrispettivi inviati all'Agenzia delle Entrate, conseguito per i singoli mesi interessati dall'emergenza COVID-19 superiore al 33%, le Amministrazioni concedenti attivano la procedura di revisione del piano economico finanziario di cui all'articolo 165, comma 6, D.lgs. 50/2016 al fine di rideterminare le condizioni di equilibrio economico delle singole concessioni.

FONDO COMPENSAZIONE PAGAMENTI CARTE DI CREDITO

È stata confermata l'istituzione di un fondo, pari a 10 milioni di euro per il 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate con carte di credito o debito dal 19.07.2020 al 31.12.2020.

Si rimane in attesa di un decreto attuativo del MEF per modalità di utilizzo del credito.

DETRAZIONI IRPEF PER INVESTIMENTI DELLE PMI E DELLE START-UP INNOVATIVE

Viene confermata l'introduzione di una detrazione IRPEF pari al 50% della somma versata a favore del contribuente che investe nel capitale sociale di una o più PMI o start-up innovative. L'agevolazione prevista, è riconosciuta a condizione che:

- la PMI o la start-up innovativa siano iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, al momento dell'investimento;
- siano rispettati i limiti fissati per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

L'investimento è detraibile nel limite di 100.000 euro se riferito a start-up innovative e di 300.000 euro quando fatto in PMI innovative, per ciascun periodo d'imposta. Lo stesso deve essere mantenuto per un periodo minimo di 3 anni. In caso di cessione anticipata (anche parziale), il contribuente decade dal beneficio con obbligo di restituire quanto detratto, con la maggiorazione degli interessi legali.

Con riferimento alla detrazione relativa alle PMI innovative, in sede di conversione è stato

previsto che:

- la stessa spetta prioritariamente rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29, D.L. 179/2012, che riconosce una detrazione IRPEF del 30% della somma versata dal contribuente nel capitale sociale della PMI;
- sulla parte di investimento che eccede il limite di € 300.000 è fruibile la detrazione di cui all'articolo 29, nel rispetto dei limiti individuali fissati per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SETTORE TESSILE E MODA

Al fine di sostenere il settore della moda e quello tessile, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti "made in Italy" di alto contenuto artistico e creativo, è stato previsto il

riconoscimento di un contributo a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per il 2020.

SOCIETÀ BENEFIT

Al fine di sostenere, nell'intero territorio nazionale, il rafforzamento delle società benefit (di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, L. 208/2015) che si caratterizzano, nell'esercizio di un'attività economica, per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente, è stato previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione e trasformazione in società benefit, sostenuti nel periodo fra il 19.07.2020 e il 31.12.2020.

Tale credito è utilizzabile in compensazione con Modello F24 per il 2021, nel rispetto dei limiti individuali per gli aiuti "de minimis" di cui ai Regolamenti UE.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

In sede di predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.02.2020 e non ancora approvati, è possibile valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell'attività "non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio" (articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, C.c.).

Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, è possibile tuttavia valutare le voci secondo la prospettiva della continuazione dell'attività prevista dalla citata disposizione sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso entro il 23.02.2020.

Resta inteso che, in sede di predisposizione della Nota Integrativa al bilancio, vanno date precise informazioni relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alle capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito (c.d. principio di continuità dell'attività).

CONTRIBUTI ACQUISTO AUTOVETTURE

In sede di conversione, è stato confermato il riconoscimento di un contributo a favore di tutti i contribuenti che acquistano in Italia, nel periodo compreso fra il 01.08.2020 e il 31.12.2020, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1.

Tale veicolo può avere:

- emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km, avente un prezzo inferiore “a quello previsto dal comma 1031 dell’articolo 1, L. 145/2018, ossia a 50.000 euro (IVA esclusa);
- emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa).

In particolare:

- per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. Il contributo erogato sarà pari a:
 - o 2.000 euro se il consumo di CO2/km è compreso tra 0 e 60 grammi/km;
 - o 1.500 euro se il consumo di CO2/km è compreso tra 61 e 110 grammi/km;
- per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro. Il contributo erogato sarà pari a:
 - o 1.000 euro per consumi di CO2/km compresi tra 0 e 60 grammi/km;
 - o 750 euro per consumi compresi fra 61 e 110 grammi/km.

L’acquirente persona fisica che, nel periodo compreso fra il 01.07.2020 e il 31.12.2020:

- rottama un veicolo usato, omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a

Euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km è tenuto al pagamento del 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato;

- consegna per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1:
 - o intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad un altro familiare convivente alla data dell'acquisto;
 - o ovvero, in caso di leasing, intestato da almeno 12 mesi al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad un familiare;

ha diritto ad un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro già attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito d'imposta entro 3 anni per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche e/o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Risultano applicabili le previsioni di cui ai commi da 1032 a 1038 della L. 145/2018 e pertanto:

- nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione, nonché indicate le misure dello sconto praticato e del contributo;
- entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo, il venditore, pena il mancato riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell'automobilista. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione;
- il contributo in esame è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale;
- le imprese costruttrici e/o importatrici del veicolo nuovo:
 - o rimborsano al venditore l'importo del contributo;
 - o recuperano tale importo quale credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24.

Così come per gli altri crediti d'imposta, anche in questa fattispecie non operano i limiti di:

- 1.000.000 di euro/anno per l'utilizzo in compensazione dei crediti, (ex articolo 34, L. 388/2000);
- 250.000 euro/anno per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi.

Le imprese costruttrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della fattura di vendita, che deve essere trasmessa dal venditore.

CONTRIBUTI ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI

Con la modifica del comma 1057, articolo 1, L. 145/2018, è stato previsto, a favore dei soggetti che nel 2020 acquistano (anche in leasing) e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, il riconoscimento di un contributo pari al:

- 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro;
- 40% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 4.000 euro, qualora sia consegnato per la rottamazione un veicolo di categoria Euro 0-1-2-3 ovvero un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria di cui il soggetto e/o familiare convivente sia proprietario e/o intestatario da almeno 12 mesi.

CREDITO D'IMPOSTA RIMANENZE SETTORE TESSILE

Per quanto concerne il settore tessile, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è stato previsto per il 2020 il riconoscimento di un contributo, nella forma di credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione di calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori). Tale credito è riconosciuto nella misura del 30% delle rimanenze finali (articolo 92, comma 1, TUIR) eccedente la media delle stesse dei 3 periodi d'imposta precedenti al 2020, fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce il tetto massimo di spesa.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel Modello F24 a partire dal 01.01.2021.

MAXI AMMORTAMENTO

Relativamente al c.d. "maxi ammortamento", ossia alla possibilità, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento, è confermata la proroga dal 30.06.2020 al 31.12.2020 del termine per la consegna dei beni per i quali al 31.12.2019 è stato accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L'Approfondimento – 3

Erogazioni pubbliche ricevute – obbligo di pubblicità

di Gianfranco Costa

PREMESSA

Nel corso del 2019 il Legislatore con il DL n. 34/2019, meglio noto come “**Decreto Crescita**”, ha profondamente rinnovato la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche di cui alla Legge n. 124/2017.

La precedente normativa non era, infatti, di facile applicazione, data la presenza di numerosi dubbi interpretativi. Ed è proprio a causa di queste difficoltà che il Legislatore è intervenuto per permettere ai soggetti coinvolti di adempiere correttamente agli obblighi previsti, entro i termini di legge.

A ben vedere, però, anche dopo l'intervento legislativo alcuni aspetti rimangono ancora oscuri. Pertanto, al fine di garantire una migliore comprensione, ed assicurare una semplice applicazione della normativa, sembrerebbe opportuno qualche chiarimento da parte delle Autorità competenti.

Premesso ciò, rileviamo che da un punto di vista prettamente operativo il Decreto Crescita, intervenendo sulla Legge n. 124/2017, ha:

- riscritto i commi da 125 a 129;
- introdotto importanti modifiche normative che hanno interessato l'ambito soggettivo e oggettivo.

Aggiungiamo, inoltre, che sulla normativa in questione le uniche indicazioni ad oggi disponibili sono contenute:

- nel parere n. 1449/2018 del Consiglio di Stato del 1.6.2018;
- nella circolare n. 2/2019 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

Da segnalare, infine, che sulla questione, utili spunti sono stati offerti anche da Assonime con la circolare n. 5/2019 e dal CNDEC con il documento “**L'informativa dei contributi da P.A. o soggetti a queste equiparati**” del marzo 2019.

I SOGGETTI EROGATORI

Diversamente dalla previgente normativa, che in merito ai soggetti erogatori faceva un generico riferimento alle P.A.², l'attuale disciplina richiama espressamente le P.A., di cui all'art. 2, comma 1 del Dlgs n. 165/2001.

A tal riguardo si evidenzia che in base al citato art. 2, comma 1 ***“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”***.

A tutto ciò va ad aggiungersi la modifica apportata dal Decreto Crescita, che pur mantenendo l'espresso riferimento ai soggetti ex art. 2-bis del Dlgs n. 33/2013³, ha,

² Acronimo di Pubblica Amministrazione.

³ L'art. 2-bis del Dlgs n. 33/2013 afferma che: “1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dall'art. 2, comma 1, lettera m), del Dlgs n. 175/2016. Sono escluse le società quotate come definite dall'art. 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche; (lettera così sostituita dall'art. 27, comma 2-ter, Dlgs n. 175/2016, introdotto dall'art. 27 del Dlgs n. 100/2017)
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge n. 124/2015, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.”.

comunque, soppresso il richiamo alle società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente da P.A., comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati.

In particolare, quest'ultima modifica risolve buona parte delle difficoltà che incontravano gli operatori in passato, dato che la norma esclude dal novero dei soggetti erogatori le società controllate direttamente, indirettamente o anche di fatto da una P.A..

Nella precedente versione l'individuazione delle società controllate direttamente, indirettamente o di fatto da una P.A. si dimostrava, infatti, una operazione talvolta complessa se non addirittura impossibile.

Pertanto, se così stanno le cose, non devono più essere tenuti in considerazione i chiarimenti resi a suo tempo da Assonime. A tal riguardo si ricorda che Assonime, al fine di agevolare l'individuazione dei soggetti a partecipazione pubblica, aveva richiamato sia l'elenco pubblicato annualmente sul sito del MEF di tutti coloro che applicavano il meccanismo dello “**split payment**”, che la banca dati unitaria delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Dipartimento del Tesoro.

Per completezza segnaliamo, infine, che parte della dottrina ritiene che:

- l'attuale normativa impone l'obbligo di indicare i contributi e i vantaggi ricevuti dalle società a controllo pubblico, così come definite dall'art. 2, comma 1, lett. m) del Dlgs n. 175/2016⁴;
- le indicazioni di Assonime che escludono le erogazioni provenienti da “**Fondi interprofessionali**” a supporto delle attività di formazione finanziata rivolte ai lavoratori delle imprese devono ritenersi ancora valide. Infatti, non essendo erogate con fondi pubblici, ma con contributi versati dalle stesse imprese beneficiarie, le erogazioni in questione non sono, per Assonime, da monitorare, sebbene l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) includa i “**Fondi interprofessionali**” tra i soggetti che devono adottare misure di prevenzione della corruzione e applicare il regime di trasparenza previsto per gli enti di diritto privato di cui all'articolo 2-bis, comma 3, Dlgs n. 33/2013.

LE IMPRESE DESTINATARIE

⁴ L'art. 2, comma 1, lett. m) del Dlgs n. 175/2016 stabilisce che: “1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”.

Volendo trattare in questa sede delle sole imprese, osserviamo, anzitutto, che i soggetti tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza in materia di aiuti pubblici sono:

- le cooperative sociali che svolgono la loro attività nei confronti degli stranieri;
- i soggetti tenuti ad iscriversi nel Registro delle Imprese.

Passando alla disciplina applicabile, rileviamo che la norma di riferimento per gli obblighi di pubblicazione delle imprese è l'art. 125-bis della Legge n. 124/2017⁵. Una disposizione che in merito agli obblighi pubblicitari distingue tra imprese tenute alla presentazione della Nota Integrativa, ed imprese non tenute a questo obbligo.

Per questi motivi, rispetto alla precedente normativa l'ambito applicativo si presenta più ampio, dato il Decreto Crescita ha:

- confermato l'applicazione della norma per le società che presentano il bilancio nella modalità ordinaria;
- esteso gli obblighi di pubblicità sia alle società tenute alla presentazione del bilancio in forma abbreviata, di cui all'art. 2435-bis del Codice civile, che alle microimprese che predispongono il bilancio a norma dell'art. 2435-ter del Codice civile e che non sono tenute alla presentazione della Nota Integrativa. Sul punto si osserva che secondo il CNDCEC questi soggetti, a fini prudenziali, avrebbero dovuto adempiere all'obbligo in questione anche in vigenza della vecchia normativa, avendo cura di riportare le erogazioni pubbliche ricevute nelle informazioni in calce allo Stato Patrimoniale, unitamente alle richieste ex art. 2427, comma 1, numeri

⁵ L'art. 125-bis della Legge n. 124/2017 prevede che: "I soggetti che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del Dlgs n. 165/2001 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell'art 2435-bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all'obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza"

9 e 19 del Codice civile. Soluzione, che talaltro sembrava confermata anche dalla tassonomia XBRL.

Da ultimo rileviamo che una interpretazione letterale della norma parrebbe includere tra i soggetti obbligati alla pubblicità anche le imprese individuali, le società di persone, nonché i contribuenti in contabilità semplificata e in regime dei minimi o forfetari.

SOGGETTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA

Per le società che predispongono il bilancio in forma ordinaria il termine per adempiere all'obbligo pubblicitario coincide con quello stabilito per l'approvazione del bilancio.

Pertanto, con riferimento al periodo d'imposta 2019, vista la possibilità concessa dall'art. 106, comma 1 del DL n. 18/2020⁶, convertito con Legge n. 27/2020, di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a prescindere dalle disposizioni civilistiche e statutarie e senza darne adeguata motivazione in Nota Integrativa, l'obbligo di informativa per le erogazioni ricevute si intende assolto entro lo stesso termine.

Sulla questione rileviamo, inoltre, che a fini pratici, data la necessità di utilizzare per il bilancio 2019 la tassonomia XBRL PCI 2018-11-4, gli obblighi pubblicitari si ritengono assolti utilizzando:

- lo specifico campo testuale;
- i campi testuali generici disponibili nel tracciato della Nota Integrativa in forma ordinaria. È questo il caso ad esempio dell'utilizzo del campo ***“altre informazioni”***.

SOGGETTI CHE NON SONO TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA

Le imprese che redigono il bilancio a norma dell'art. 2435-ter del Codice civile devono assolvere agli obblighi informativi entro il 30.6 di ciascun anno, avendo cura di pubblicare le informazioni sulle erogazioni ***“sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza”***.

Detto ciò, osserviamo che da quanto emerge dalla Relazione illustrativa tecnica al DL n. 34/2019, i soggetti coinvolti potrebbero, alternativamente alla pubblicazione sul sito

⁶ L'art. 106, comma 1 del DL n. 18/2020 afferma che: “1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”.

internet, optare per l'assolvimento dell'obbligo predisponendo volontariamente e allegando al bilancio la Nota Integrativa.

A ben vedere, però, questa possibilità non ha trovato nessuna conferma ufficiale, tanto che il Mise ha addirittura escluso che la redazione di una apposita Nota Integrativa possa assolvere all'obbligo pubblicitario. Pertanto, pare opportuno che i soggetti in parola continuino ad indicare le erogazioni ricevute sui siti internet aziendali o su quelli delle associazioni di categoria.

Relativamente alla possibilità di utilizzare il sito internet delle associazioni di categoria si segnala, infine, che parte della dottrina ritiene che questa facoltà sia permessa solo nel caso in cui l'impresa non disponga di un proprio sito internet.

AIUTI DI STATO E AIUTI "DE MINIMIS"

Per quanto attiene alle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti "*de minimis*", soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "**Registro nazionale degli aiuti di Stato**", di cui all'art. 52 della Legge n. 234/2012⁷, si precisa che questi soggetti possono assolvere agli obblighi pubblicitari indicando nella Nota integrativa (o sul sito internet) l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

I GRUPPI DI IMPRESE

All'art. 1, comma 128 della Legge n. 124/2017 è stato previsto che "***Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo***".

Dalla ratio della disposizione emerge chiaramente la volontà del Legislatore di ricomprendere nell'ambito applicativo della norma sia il bilancio d'esercizio, che il bilancio consolidato. Per queste ragioni tutte le società facenti parte di un gruppo dovranno:

- esporre nel proprio bilancio le informazioni sulle erogazioni ricevute;
- riportare le informazioni sulle erogazioni ricevute nel bilancio consolidato, unitamente a quelle delle altre società del gruppo che hanno ricevuto altre erogazioni.

⁷ L'art. 52 della Legge n. 234/2012 stabilisce che: "1. Il Ministro dello sviluppo economico acquisisce le informazioni di cui all'art. 14, comma 2, della Legge n. 57/2001, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro delle attività produttive 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002.

2. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato in agricoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento".

Rileviamo, inoltre, che quando l'importo delle erogazioni è di ammontare inferiore a 10.000 gli aiuti ricevuti non devono essere esposti nel bilancio.

Nel caso di gruppo d'impresa potrebbe accadere che l'obbligo di esporre le informazioni non sussista per il bilancio della singola impresa, perché i contributi sono inferiori alla soglia di € 10.000, ma sussista, al contrario, a livello consolidato per effetto dell'ammontare complessivo delle erogazioni ricevute da tutte le società del gruppo.

Qualche dubbio circa i soggetti obbligati a fornire le informazioni sulle erogazioni ricevute potrebbe sorgere, poi, qualora si volesse dare una interpretazione letterale del comma 128. A ben vedere, infatti, la disposizione stabilisce che sono tenuti a fornire le informazioni i **“soggetti beneficiari ... controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche”**. Il richiamo espresso alle società controllate dalla stessa persona fisica/giuridica e/o dagli stessi gruppi di persone fisiche/giuridiche, potrebbe indurre a ritenere che le informazioni consolidate debbano essere rese anche nei casi in cui non è obbligatorio redigere il bilancio consolidato.

Ipotizzare un obbligo di consolidamento non richiesto esplicitamente dalla norma sembra improbabile, anche se non è del tutto sbagliato presupporre un obbligo per i soggetti appartenenti a questi **“particolari gruppi”** di riportare nella propria Nota Integrativa sia le informazioni relative agli aiuti ricevuti, che quelle relative agli aiuti ricevuti dalle altre società del gruppo.

Personalmente mi allineo a quella parte di dottrina che ritiene che le informazioni consolidate dovrebbero essere rese solo nelle ipotesi in cui il gruppo è obbligato alla predisposizione del bilancio consolidato. Nell'incertezza, però, ritengo auspicabile, oltre che doveroso, un intervento chiarificatore da parte dell'Amministrazione Finanziaria, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa.

QUALI AIUTI DI STATO DEVONO ESSERE PUBBLICIZZATI

Assoggettati all'obbligo pubblicitario sono **“le sovvenzioni, i sussidi, i vantaggi, i contributi o gli aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati nell'esercizio precedente”**.

Per queste ragioni, è chiaro che sono esclusi dall'obbligo di pubblicità le prestazioni a carattere corrispettivo effettuate nei confronti delle P.A., dato che solo le erogazioni prive di natura corrispettiva sono oggetto di informativa.

Premesso ciò, osserviamo che dall'utilizzo dell'espressione **“effettivamente erogati”** emerge chiaramente la preferenza del Legislatore per il criterio di **“cassa”**. Criterio che, quindi, deve essere adottato per la determinazione delle erogazioni da riportare nella Nota Integrativa. Sul punto il CNDCEC consiglia, inoltre, di effettuare, la riconciliazione tra le somme oggetto di obbligo pubblicitario e gli importi iscritti a bilancio.

A ben vedere l'adozione del criterio di **“cassa”** comporta, però, più di qualche problema a tutte quelle imprese che basano la contabilità aziendale sul criterio della **“competenza”**.

Ebbene, in ragione di questa difficoltà Assonime ritiene possibile l'indicazione delle erogazioni ricevute con il principio della **“competenza”** a patto di riportare nella Nota Integrativa l'utilizzo di questa modalità di contabilizzazione.

LE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI DA INDICARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

Parecchi dubbi sorgono quando si entra nel merito delle tipologie di contributi da indicare nella Nota Integrativa.

L'individuazione delle sovvenzioni, dei sussidi e dei contributi non è agevole, perché raramente le società verificano in modo puntuale le somme ricevute.

In ogni caso, dovranno essere riportate nella Nota Integrativa le somme ricevute dalla P.A. e dagli altri soggetti individuati dalla normativa di riferimento. A titolo esemplificativo, ma sicuramente non esaustivo, posto che le tipologie di erogazioni ricevute sono infinite:

- devono essere indicati i contributi pubblici in conto capitale, in conto impianti e/o in conto interessi;
- occorre riportare la quota di abbattimento degli interessi ex Legge Sabatini,;
- si devono indicare i contributi ricevuti a vario titolo dalle CCIAA.

Per Assonime dovrebbero essere escluse, invece, le erogazioni di matrice europea ed estera, dato che l'art. 2-bis del DL n. 33/2013 fa espresso richiamo alle P.A..

NOTA INTEGRATIVA E “VANTAGGI” RICEVUTI

Per quanto attiene ai **“vantaggi”** ricevuti, CNDCEC e Assonime sono concordi nel ritenere che non devono essere riportati nella Nota Integrativa i vantaggi di carattere **“non selettivo”**, ovvero quei vantaggi che sono rivolti a tutte le imprese. Si pensi in tal senso all'ACE, alle agevolazioni fiscali, ai crediti d'imposta o a tutti quei vantaggi derivanti dalla spesa pubblica generale come ad esempio la disponibilità di infrastrutture varie o l'illuminazione pubblica.

Secondo il CNDCEC tra i vantaggi devono essere, invece, inclusi quelli derivanti dall'utilizzo in comodato gratuito di un locale di un ente pubblico. Talaltro, in una simile evenienza il vantaggio andrebbe quantificato rapportandolo ad una spesa per affitto a valori di mercato per una struttura analoga.

Da ultimo rileviamo che parte della dottrina ritiene che dovrebbero essere indicate anche:

- le garanzie fornite da Mediocredito Centrale a fronte di finanziamenti ricevuti dalle imprese
- gli altri aiuti di fonte pubblica.

LA SOGLIA LIMITE

Come già anticipato non sono oggetto di informativa pubblicitaria le erogazioni ricevute di importo non superiore a € 10.000.

Relativamente a questa soglia il Ministero del Lavoro con la circolare n. 2/2019 ha precisato che nel limite devono essere conteggiati tutti i vantaggi in denaro e in natura ricevuti. Per questi motivi devono essere ***“pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000 euro”***.

QUALI INFORMAZIONI FORNIRE

Dalle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali le imprese dovranno evidenziare in Nota Integrativa, in forma schematica e comprensibile, i seguenti elementi:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Segnaliamo, infine, che per il CNDCEC e per Assonime dette informazioni andrebbero inserite in una sezione distinta della Nota integrativa, riportando in maniera chiara il riferimento alla Legge n. 127/2017.

Per una migliore comprensione si riporta la tabella prodotta nel documento del CNDCEC.

Nel corso dell'esercizio, la Società ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di cui alla l. 124/2017, art.1, comma 25, pari a €... La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni ricevuti e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
n.1	Amministrazione A	€...	...
n.2	Società B	€...	...
...	...	...	...

L'importo totale dei vantaggi economici ricevuti corrisponde a €...

SOGGETTI CON ESERCIZIO NON COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE

Tutte le società con esercizio non coincidente con l'anno solare hanno l'obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti nel corso dell'esercizio.

Sul punto si osserva che per:

- i soggetti che presentano il bilancio in forma ordinaria l'obbligo informativo è contestuale alla pubblicazione del proprio bilancio;
- gli altri soggetti, data la difficoltà di determinare una scadenza, sembra verosimile che la pubblicazione debba essere effettuata sui siti internet entro il 30.6 dell'anno successivo al termine dell'esercizio sociale.

LE SANZIONI

Una delle principali modifiche introdotte dal Decreto Crescita riguarda sicuramente l'apparato sanzionatorio.

Nella precedente versione la norma prevedeva la restituzione integrale delle somme ricevute nel caso di violazione dell'obbligo pubblicitario.

Con il Decreto Crescita il quadro sanzionatorio si è notevolmente affievolito. Vediamone il perché.

Per prima cosa rileviamo che il nuovo comma 125-ter della Legge n. 124-2017 cancella tutte le violazioni relative all'anno 2018.

Con decorrenza 1.1.2020 la norma in questione prevede, inoltre, che tutti coloro che violano le disposizioni sono assoggettati:

- alla sanzione amministrativa pecuniaria pari **“all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000”**;
- alla sanzione accessoria che impone di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Laddove, poi, il trasgressore non dovesse procedere alla pubblicazione e al pagamento della sanzione entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà l'ulteriore sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale delle somme ricevute.

In buona sostanza, diversamente dalla previgente normativa, la nuova disciplina impone la restituzione integrale delle somme ricevute solo in mancanza della pubblicazione e del pagamento della sanzione entro 90 giorni dalla contestazione.

Rileviamo, infine, che in questo contesto trovano applicazione anche le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981. Per questi motivi, il contribuente può procedere alla oblazione delle sanzioni, pagando una somma pari a $\frac{1}{3}$ del massimo della pena o se più favorevole una somma pari al doppio del minimo.

L'angolo Informatico

Navigazione in incognito, monitoraggio tra siti e portachiavi

di Daniele Ziantoni

Nell'articolo precedente si è parlato di come proteggere i propri dati personali, imparando a conoscere i diversi strumenti informatici utilizzati per tracciare e memorizzare i dati, siano essi di sistema che pubblicitari.

Esiste anche un'altra impostazione che si può utilizzare per limitare l'acquisizione dei dati, in questo caso si vuole fare in modo che il sito web non tenga traccia della nostra attività che viene svolta su questo sito. Si tratta del blocco del monitoraggio dei siti.

Blocco monitoraggio dei siti web

Quando navighiamo su un sito web, quest'ultimo monitora le nostre azioni che svolgiamo al suo interno, ad esempio quali sono i tasti cliccati più spesso, oppure quale video ho visualizzato, la regione da cui provengo etc.

Questo per poter creare al suo interno delle statistiche e consentire di profilare gli utenti o di migliorare la qualità del servizio.

In quest'ultimo caso un esempio è lampante: pensiamo di entrare in un sito di posta elettronica, la prima cosa che vogliamo fare è visualizzare la posta in arrivo. Poniamo che questo sito la prima schermata che mostri sia ad esempio un schermata che riepiloga i servizi disponibili (posta, archivio, impostazioni etc) e che successivamente per poter visualizzare i messaggi debba fare un terzo o quarto passaggio. Il sito ad esempio può monitorare le azioni e così facendo mette in evidenza le problematiche di uso e può procedere a migliorare il servizio senza dover fare questionari ai suoi utenti.

Un'altro esempio è quello di raccogliere le informazioni sulla localizzazione del soggetto e magari comunicarlo ad un'altro sito per consentirne la profilazione.

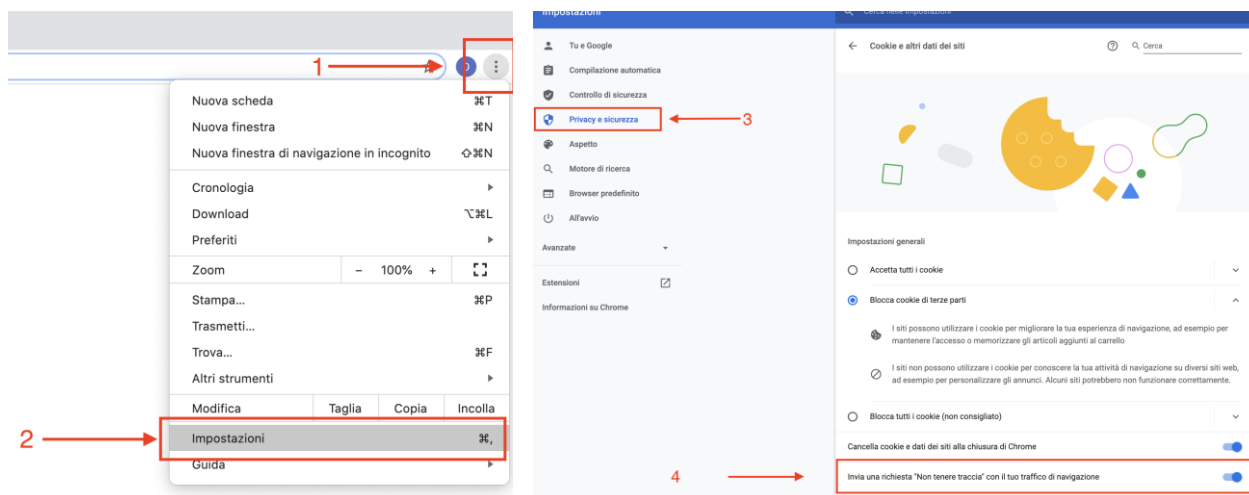
E' possibile quindi richiedere al sito web di NON raccogliere/collezionare questi dati, tuttavia anche facendo questa richiesta, il gestore del sito web non è obbligato ad accoglierla.

Possiamo quindi impostare il nostro browser affinché invii questa richiesta di non memorizzazione dei dati ad ogni sito web visitato.

Come impostarla?

Prendiamo come esempio il browser Google Chrome.

1. Clicchiamo sui 3 puntini in alto a dx;
2. Impostazioni
3. Impostazioni e privacy



4. Abilitare l'impostazione "non tenere traccia"

Navigazione in incognito

Un altro sistema per evitare che vengano salvati sul dispositivo informazioni che poi possono essere riutilizzate è la navigazione in incognito.

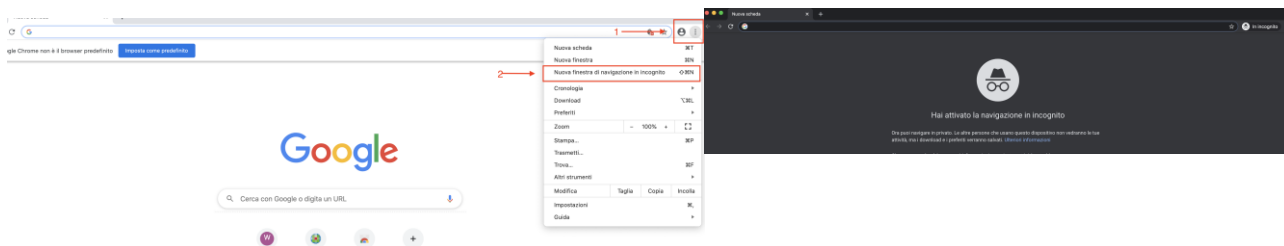
Questa funzione consente di navigare su internet senza lasciare traccia sul device utilizzato (attenzione, sul pc usato, non sui vari server) e quindi impedisce il salvataggio di cookie, della cronologia, dei siti nella cache etc.

Attenzione che questa modalità non impedisce il riconoscimento dell'indirizzo IP dell'utente, il programma di navigazione usato oppure il Sistema operativo.

La navigazione in incognito aprirà una nuova finestra i cui colori saranno grigio/neri proprio per mettere in evidenza questa funzione. Può anche essere utile per accedere a più account dello stesso sito (ad esempio a più aree riservate della posta elettronica).

Sempre utilizzando come esempio il browser Google Chrome, i passaggi per attivarlo sono molto semplici. E' sufficiente posizionarsi sui 3 punti in alto a dx e scegliere "nuova finestra navigazione in incognito".

Vedrete che cambierà anche l'icona facendo comparire un utente con il cappello e gli



occhiali.

Alcune riflessioni

Continuiamo a ripetere che non dobbiamo in alcun modo lasciare memorizzati i dati di accesso alle varie riserve durante l'utilizzo del browser internet.

In particolare ci riferiamo alla possibilità che il browser memorizzi i dati di accesso e li riproponga all'apertura della sito web, oppure che effettui il login automatico.

Le possibilità qui sopra descritte si verificano con gli esempi riportati nelle immagini qui sotto.

Funzione “accesso automatico” / “ricordami” / “resta connesso”

In questo caso prendiamo come esempio l'accesso ad un account di “amazon” o di “gmail”; in entrambi i casi viene data la possibilità di rimanere connessi al proprio account, ovvero all'apertura della pagina web non dovremmo inserire le nostre credenziali. Questa scelta in genere ha una durata di 60 giorni, ma può essere anche più



Fonti immagini:

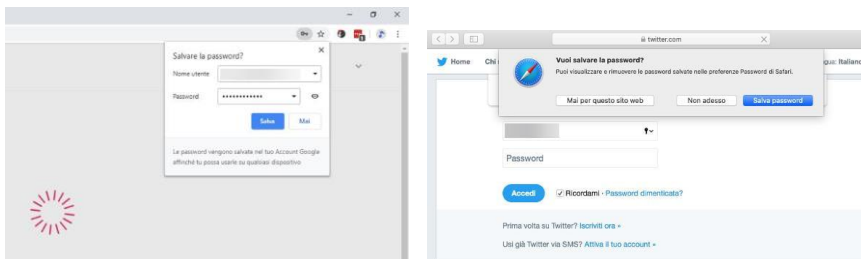
-<https://www.aranzulla.it/come-memorizzare-password-1180388.html>
 -<https://www.joomla.it/articoli-community-16-e-17-tab/5305-modulo-login-con-authentication-gmail-rendere-visibile-questa-possibilita.html>

lunga a seconda delle impostazioni o del regolamento.

Salvataggio credenziali all'interno del browser internet

Questo caso si verifica quando il browser rileva l'inserimento delle credenziali per l'accesso ad un'area riservata. In questo caso non vi è un accesso diretto all'area

riservata quando si apre il sito web. Invece in questo caso, una volta inserite le prime lettere del proprio nome utente verrà proposto quello memorizzato e verrà compilato anche il campo password. Le immagini qui sotto mostrano la richiesta di autorizzazione



Fonti immagini:
-<https://www.aranzulla.it/come-memorizzare-password-1180388.html>

al salvataggio per i browser Chrome e Safari.

In entrambi i casi le credenziali vengono salvate in un archivio presente nel programma, liberamente accessibile e modificabile e consentono il login senza l'effettivo riconoscimento dell'utente.

Come possiamo ben capire per quanto sia comodo e molto utilizzato nei vari studi, va contro qualsiasi regola di comportamento ai fini della protezione dei dati personali. Questo strumento va bene per accedere a banche dati che non hanno al loro interno dati sensibili, ma sono casi molto rari. Si consiglia quindi di incentivare il non utilizzo di questi sistemi da parte del personale in quanto si può ben capire che in fase di possibile controllo da parte dell'amministrazione competente si può incorrere in sanzioni.

Portachiavi

Fino a questo momento abbiamo scritto che non dobbiamo far memorizzare alcun tipo di credenziale. Tuttavia ci possiamo rendere conto che ricordare tutte le credenziali diventa impegnativo.

La tecnologia viene quindi in nostro soccorso introducendo in alcuni sistemi informativi uno strumento denominativo "portachiavi" o "gestione credenziali".

Nel caso dei sistemi Apple (OSX o iOS per i cellulari) tutte le password possono venire salvate in un archivio presente nel dispositivo e quando si vuole effettuare l'accesso a quel determinato sito o programma si può richiedere l'inserimento delle credenziali previa autorizzazione con password o dato biometrico.

Quindi già qui vediamo la vera differenza tra il sistema precedente di memorizzazione delle password all'interno del browser web e il sistema dei portachiavi.

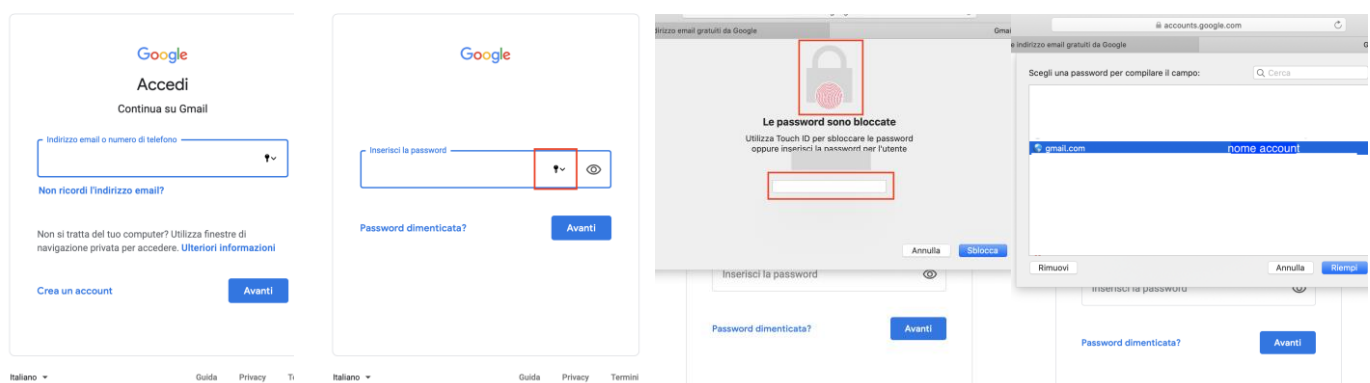
Nel primo caso è sufficiente effettuare l'accesso al pc, nel secondo caso vi è un ulteriore livello di sicurezza nel quale viene richiesta apposita autorizzazione. In questo modo il sistema se anche utilizzato da un terzo non avrà accesso alle credenziali.

Esempio

Desidero accedere alla pagina della mia posta elettronica. Arrivato alla pagina di login inserisco il nome utente e password. Il dispositivo (in questo caso il Mac o l'iPhone) chiedono se voglio salvare le credenziali sul dispositivo. Accettando queste credenziali verranno salvate nel portachiavi che NON è liberamente accessibile.

La seconda volta che accederò al sito e mi posiziono sull'inserimento delle credenziali, il sistema rileverà la presenza delle credenziali già salvate e mi chiederà se le voglio inserire in automatico previa AUTENTICAZIONE tramite password o dato biometrico.

In alternativa all'autocompilazione (dipende dalle impostazioni del dispositivo) è possibile cliccare sull'icona della chiave e dopo l'autenticazione andare a prendere la password



associata al “sito-nome utente-password”.

I sistemi apple ad oggi sono gli unici che integrano questa tecnologia all'interno del loro sistema operativo.

Per i sistemi Microsoft si ha a disposizione la “gestione credenziali” (a partire da Windows 10) che si memorizza le nostre credenziali utilizzare sia nell'accesso alle aree web, sia per le reti informatiche, sia per i programmi che richiedano connessioni.

Tuttavia è meno evoluto e si tratta solo di una funzione informativa che tiene nascoste le credenziali e per l'accesso a questa funzione non è richiesta alcuna password.

Qualora si decidesse di utilizzare le funzioni simili al portachiavi di Apple nei sistemi windows, esistono nel mercato molti software che, integrando la “gestione credenziali” di Microsoft, svolgono le stesse funzioni di supporto che il “portachiavi” in Apple.

Le prossime scadenze



13 agosto 2020

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Termine entro il quale inviare la domanda per la fruizione del contributo a fondo perduto.

20 agosto 2020

RITENUTE

Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro questa data deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi.

IVA - MENSILE

Termine ultimo per i contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

IVA - TRIMESTRALE

Termine ultimo per i contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.

INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione

Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente

INPS – ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine per effettuare il versamento della 2° rata del contributo fisso minimo per il 2020

INPS – GESTIONE EX ENPALS

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente

INAIL

I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2019 e all'acconto 2020, devono effettuare il versamento della relativa rata.

IMPOSTE DIRETTE

Termine entro il quale i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA devono procedere con i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interessi. Per i contribuenti che hanno scelto la rateizzazione delle imposte e dei contributi dovuti dovranno versare la rata relativa con gli interessi.

INPS – GESTIONE SEPARATA

Termine per effettuare il versamento con l'applicazione di interessi del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'INPS per i quali sono stati approvati gli ISA

INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti

Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto

per il 2020, con la maggiorazione per i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA.

ENASARCO

Termine di versamento da parte delle case mandanti dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile-giugno 2020

CONAI

Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente
